



UNIONE ITALIANA LAVORATORI TURISMO COMMERCIO E SERVIZI

Segreteria Nazionale



Roma, 30 maggio 2018  
Prot. SENAZ/18/247  
trasmissione via pec

Spett.le  
Profumerie Douglas S.p.A.  
V.le Postumia, 58  
37069 VILLAFRANCA DI VERONA (VR)

[profumeriedouglasspa@pecimprese.it](mailto:profumeriedouglasspa@pecimprese.it)

Oggetto: risposta a Vs. comunicazione di recesso dalla contrattazione collettiva.

La scrivente Organizzazione Sindacale, in merito alla comunicazione di codesta Azienda avente per oggetto "recesso dalla contrattazione collettiva" ricevuta con lettera datata 27 aprile 2018, contesta il recesso dall'applicazione del *CCNL del 2015 per i Dipendenti delle Aziende del Terziario, Distribuzione e Servizi* da Essa formulato e lo ritiene nullo per le seguenti ragioni:

- Il recesso dall'adesione a CONFCOMMERCIO Nazionale è del tutto ininfluenza sull'obbligo, che invece permane, di applicare il CCNL di cui sopra, in quanto quest'ultimo è stato stipulato da detta Associazione imprenditoriale quando la Profumerie Douglas S.p.A. vi aderiva; ne consegue che ai sensi e per gli effetti delle norme statutarie accettate con l'adesione, la Profumerie Douglas S.p.A. aveva delegato la rappresentanza legale a tale Associazione per la stipula del CCNL ut supra.
- Il recesso, comunque, è una risoluzione contrattuale prevista dalla legge per specifiche tipologie contrattuali e per specifici inadempimenti, fattispecie queste nelle quali non rientra il CCNL, che nelle sue norme, all'art. 236, non prevede il recesso bensì la disdetta, con le modalità ivi previste e con atto in capo alle Parti firmatarie il Contratto stesso, prerogativa questa non estesa ai soggetti non stipulanti.

- Il recesso dall'adesione a CONFCOMMERCIO Nazionale revoca a tale Associazione la rappresentanza legale della Profumerie Douglas S.p.A. per i futuri atti giuridici che Essa compirà, ma non per quelli già compiuti e riconosciuti dal rappresentato attraverso l'applicazione e l'adempimento dell'atto, nel caso di specie il CCNL Terziario del 2015, che deve essere applicato in tutte le sue norme, compreso l'art. 236 e tutti gli effetti che ne conseguono.

Per i motivi sopra esposti, essendo nullo il recesso comunicato da codesta Società, quest'ultima dovrà continuare ad applicare il *CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi del 2015* con le successive integrazioni.

Della presente comunicazione e dei suoi contenuti saranno messi a conoscenza le Lavoratrici ed i Lavoratori dipendenti dell'Azienda in indirizzo, affinché la denegata mancata applicazione del CCNL possa essere scongiurata anche per via giudiziaria; via questa che la Scrivente si riserva di intraprendere anche direttamente per inadempimenti di norme collettive previste nelle parti obbligatorie del CCNL in questione.

Distinti saluti.

Il Segretario Generale  
(Brunetto Boco)

